

---

# **Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa**

**(OASA)**

## **Modifica del XXX**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 77 cpv. 2

<sup>2</sup> Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

xxxx 2013

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 142.201